**ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D’ASSISE E DI CORTE D’ASSISE D’APPELLO**

**cosa è:**

è l’elenco delle persone idonee all’ufficio di giudice popolare (cittadini che affianco Giudici durante i processi) presso la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello, costituito dai nominativi che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

**a cosa serve:**

l’iscrizione all’albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di giudici popolari presso la Corte d’Assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio della stessa.

**requisiti di iscrizione:**

* cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
* buona condotta morale
* età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
* titolo di studio finale di scuola media di primo grado (per la Corte d’Assise)
* titolo di studio finale di scuola media di secondo grado (per la Corte d’Assise d’Appello)

**condizioni di incompatibilità:**

sono comunque esclusi dall’ufficio di giudice popolare le seguenti categorie di persone:

* i magistrati e, in genere, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
* gli appartenenti alle forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
* i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

**quanto dura l’iscrizione:**

l’iscrizione permane fino a cancellazione d’ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge.

**notizie utili:**

i giudici ai quali è stato notificato l’avviso debbono trovarsi presenti all’inizio della sessione, salvo che siano dispensati dal presidente della Corte di Assise su richiesta motivata per legittimo impedimento;

i giudici popolari, durante il periodo della sessione in cui prestano servizio effettivo sono parificati rispettivamente ai giudici di Tribunale e ai giudici di Corte d’Appello.

composizione della corte:

|  |  |
| --- | --- |
| **Corte d’Assise** | **Corte d’Assise d’Appello** |
| 1 magistrato di appello | 1 magistrato di cassazione |
| 1 magistrato del tribunale | 1 magistrato di appello |
| 6 giudici popolari | 6 giudici popolari |

**riferimenti legislativi:**

legge 10 aprile 1951, n. 287 recante “Riordinamento dei giudizi di assise”; legge 5 maggio 1952, n. 405; legge 27 dicembre 1956, n. 1441.